



CITTÀ DI RIVOLI

Provincia di Torino

AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORDINANZA N°76..... DEL 24/02/05.....

ISTITUZIONE Z.T.L. E REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA BIOLETTO ✓

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Attesa la necessità di istituire la Z.T.L. in Via Bioletto e di conseguenza regolamentare la circolazione istituendo divieti e limitazioni;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 2497 del 27.12.1990;

Vista l'Ordinanza n. 970251 del 03/07/1997;

Visto l'art. 25 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli;

Visto il D.P.R. n. 753 del 1980;

Visto l'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto l'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 80;

Visto l'art. 47, 48, 50, 107 comma 3/i del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 3, 5, 6, 7 comma 1 e 9 del "Codice Della Strada" D.Lgs. 30.04.92 n. 285;

Visto il Regolamento del "Codice Della Strada" D.P.R. 16.12.92 n. 495;

ORDINA

1. Di istituire la **Zona a Traffico Limitato**, senza esclusione di giorni o fasce orarie, in **Via Bioletto**.
2. Di **vietare il transito e la sosta**, prevedendo altresì la rimozione coatta, nella suddetta Zona a Traffico Limitato, come di seguito riportato:

2.1. Il transito è consentito alle seguenti categorie di veicoli ed utenti:

- a) velocipedi;
- b) motocarrozzette private ad uso di persone invalide, nonché veicoli al servizio delle stesse;
- c) veicoli a braccia;
- d) veicoli per servizi religiosi;
- e) veicoli in servizio di piazza e veicoli di servizio noleggio con conducente per trasporto persone;
- f) mezzi di soccorso, veicoli delle forze dell'ordine, VV.F., di servizio Enti Pubblici dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento di pubblico servizio nella zona a traffico limitato;
- g) autocisterne per rifornimento combustibili con peso complessivo non superiore a 8 tonnellate;
- h) veicoli per carico e scarico merci delle attività commerciali (esclusi i giorni festivi) con peso complessivo non superiore a 5 tonnellate;
- i) veicoli di operatori che effettuino assistenza tecnica o manutentiva di qualsiasi natura limitatamente al tempo necessario per il carico o scarico delle attrezzature o materiale occorrente all'intervento;
- j) veicoli di operatori che effettuino consegne a domicilio, max 50 q.li;
- k) veicoli autorizzati in deroga;
- l) veicoli dei residenti in via Bioletto;
- m) veicoli di diversa proprietà che siano comunque condotti dai suddetti residenti
- n) veicoli diretti ai box ubicati nella via in oggetto di Z.T.L., non raggiungibili con percorsi alternativi;

2.2. In Via Bioletto è consentito il doppio senso di circolazione alle categorie di veicoli ed utenti sopra individuati.

2.3. La sosta è vietata su ambo i lati di Via Bioletto, senza esclusione per gli autorizzati al transito.

La presente ordinanza revoca, modifica e/o integra tutte le precedenti ordinanze eventualmente in contrasto con la stessa.

La pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, nonché la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto.

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Alla sezione Manutenzione - Ordinaria sono demandati l'incarico e la responsabilità di apporre la prescritta segnaletica e la rispettiva numerazione riportante il numero dell'Ordinanza.

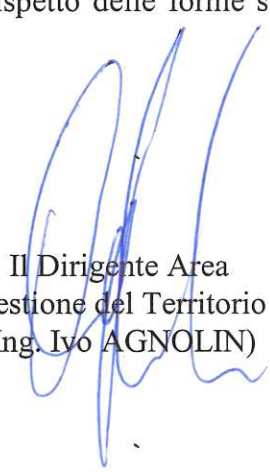
AVVERTE

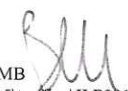
Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministro dei Lavori Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall' art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.




Il Dirigente Area
Gestione del Territorio
(Ing. Ivo AGNOLIN)


Visto: MB

\\Jsts015\traffico\JLP091\ORDINANZE\ORD PERM\Ord_PERM_04\bioletto_ZTL_x.doc

XX

Da consegnare all'ufficio Comando Polizia Municipale dopo l'apposizione dei cartelli

I CARTELLI SONO STATI APPOSTI IN DATA

ALLE ORE

IL CAPOSQUADRA.....